

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 95 del 31/01/2018 BOLOGNA

Proposta: DLV/2018/101 del 31/01/2018

Struttura proponente: SERVIZIO OPERAZIONI AREA EST
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE DALL'ASSUNZIONE DI DISABILI
CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 3, DELLA L. 68/1999 A FAVORE DELLA
DITTA INFIA S.R.L., AVENTE SEDE LEGALE IN BERTINORO (FC), VIA CADUTI
DI VIA FANI N. 85, LOCALITÀ CAPOCOLLE, CF/P.IVA 03355330238, NELLA
MISURA DEL 60 (SESSANTA) PER CENTO DELL'OBBLIGO E CON SCADENZA
AL 31 DICEMBRE 2019.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO OPERAZIONI AREA EST

Firmatario: ANDREA PANZAVOLTA in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** ANDREA PANZAVOLTA

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L. 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e, in particolare, l'art. 5, co. 3, che disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della stessa legge attraverso il pagamento di un contributo al Fondo regionale disabili di cui al successivo art. 14 - nella misura stabilita dallo stesso articolo - nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- il D.M. 7 luglio 2000, n. 357, "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68" che stabilisce che il servizio competente verifica la sussistenza delle speciali condizioni di attività accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta; pericolosità connaturata al tipo di attività; particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Inoltre, la disposizione prevede che, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, il servizio competente può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, percentuale elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza ed in quello del settore del trasporto privato;
- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la L.R. 1° agosto 2005, n. 17, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed, in particolare, l'art. 54;
- le delibere di Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013 e n. 869/2016 che disciplinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della L. 68/1999, del contributo esonerativo di cui sopra;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 136 del 2 dicembre 2016, "Adozione delle linee guida e della relativa modulistica per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'Impiego delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L. 68/99".

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri per l'impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/1999, ivi comprese quelle relative all'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di disabili ai sensi dell'art. 5, co. 3, della L. 68/1999.

Considerato che risulta agli atti, registrata al numero LV/2017/30415 del 15 dicembre 2017, la richiesta della ditta INFIA S.R.L., avente sede legale ed unità locale in Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 85, località Capocolle, CF/P.IVA 03355330238, ed altra unità locale sempre a Capocolle di Bertinoro (FC) in Via Due Agosto, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero parziale, sino al 31 dicembre 2019, nella misura del 60 (sessanta) per cento dell'obbligo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata L. n. 68/1999.

Tenuto conto che la società svolge attività di lavorazione materie plastiche per la produzione di imballaggi per ortofrutta (estrusione – termoformatura) e che le motivazioni esposte dalla stessa ditta nell'istanza, conservata agli atti, attestano la sussistenza delle condizioni di legge, ovvero la particolare modalità di svolgimento delle attività lavorative. Tenuto conto, nello specifico, che dette condizioni sono rinvenibili nella faticosità delle lavorazioni che comportano la stazione eretta e la movimentazione di carichi, nella pericolosità (rischio chimico, rumore) e nell'articolazione su turni, incluso quello notturno, di molte lavorazioni e sulla elevata specializzazione di alcune attività amministrative.

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni previste dalla normativa citata in premessa e che il contesto lavorativo della ditta sopra indicata sia caratterizzato dalla parziale carenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto.

Ritenuto, in accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda indicata in oggetto, di concedere l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo richiesto.

Ricordato che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii è Andrea Panzavolta, Dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Ambiti Territoriali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Richiamati:

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione da parte dell'Agenzia, ente di nuova istituzione, del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, fare riferimento al corrispondente Piano della Regione Emilia Romagna 2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2018";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10 aprile 2017, "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019".

Richiamate infine:

- la deliberazione della Giunta Regionale del 29 gennaio 2016,, n. 79 “Nomina del Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 25 luglio 2016, “Approvazione schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città di metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro” e la conseguente Convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2397 del 28 dicembre 2016, “Proroga della convenzione fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro, Città' metropolitana di Bologna e Province per la gestione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2196 del 28 dicembre 2017, “Proroga della convenzione fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro, Città' metropolitana di Bologna e Province per la gestione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”;
- le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
 - n. 79 del 26 ottobre 2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, ed, in particolare, l’art 10;
 - n. 1306 del 13 dicembre 2017, “Delega di compiti e funzioni in materia di trattamento dei dati personali ai Dirigenti Responsabili di Servizio e ai Dirigenti Responsabili di ambito territoriale della Agenzia Regionale per il Lavoro”;
 - n. 1363 del 29 dicembre 2017, “Incarichi dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro -Conferma per l’anno 2018”.

Attestato che il sottoscritto Dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art. 6 bis L. 241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare l’azienda INFIA S.R.L., avente sede legale ed unità locale in Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 85, località Capocolle, CF/P.IVA 03355330238, ed altra unità locale sempre a Capocolle di Bertinoro (FC) in Via Due Agosto, all’esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla L. 68/1999 nella misura del 60 (sessanta) per cento, avendo riscontrato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente in premessa indicate;
- 2) di stabilire che l’esonero decorre dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 e che la percentuale autorizzata del 60 (sessanta) per cento sarà rapportata alle unità dovute nella quota d’obbligo nell’ambito territoriale di Forlì-Cesena con arrotondamento all’unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50%;
- 3) di dare altresì atto che, secondo quanto stabilito dalle già citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 1839/2013 n. 869 del 16/05/2016, l’azienda INFIA S.R.L., CF/P.IVA 03355330238, dovrà versare al Fondo Regionale disabili il contributo esonerativo giornaliero nella misura di legge per ciascuna unità non assunta, con riferimento al periodo autorizzato e sino al 31 dicembre di ogni anno. I contributi dovranno essere versati entro il 31 luglio dell’anno successivo, o entro il primo giorno ferialo successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall’art. 17 della Legge 68/99, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
- 4) di stabilire che il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali forniti dagli interessati è Andrea Panzavolta, Dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Ambiti territoriali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

Avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Dott. Andrea Panzavolta

firmato digitalmente